

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Signor Giuseppe ISABELLON, richiama:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la decisione della Commissione Europea n. C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 3399/XII del 20 marzo 2008 recante l'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;
- la legge regionale 7 marzo 2007, n. 7, che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Valle d'Aosta (AREA-VdA);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2005, in data 2 luglio 2008, recante "Approvazione di modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale, in via definitiva, con deliberazione n. 3399/XII del 20.03.2008";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell'11 luglio 2008, recante "Approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII del 20 marzo 2008".

Riferisce che il PSR 2007-2013 prevede che la misura 322 (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali) debba essere attivata mediante la diffusione di un bando che definisca i termini di apertura per la presentazione dei progetti ammissibili a finanziamento.

Ritiene quindi necessario avviare nell'immediato le procedure per la raccolta dei progetti, attivando così in tempo utile le varie fasi finalizzate all'impegno ed all'utilizzo dei fondi stessi.

Propone pertanto di approvare l'allegato bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L A G I U N T A

Preso atto di quanto riferito dall'Assessore Sig. Giuseppe ISABELLON;

richiamato il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

richiamata la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Valle d'Aosta per il periodo di programmazione 2007-2013;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;

richiamato l'obiettivo n. 091003 "Gestione programmi multisettoriali e di cooperazione transfrontaliera";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura in vacanza del posto di Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il bando, allegato alla presente deliberazione, contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali" per la concessione dei contributi previsti per gli anni 2007-2013 dal Programma di Sviluppo Rurale (FEASR);
- 2) di disporre la pubblicazione della deliberazione e del bando, facente parte integrante del presente atto, sul bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2758 in data 26/09/2008

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA VALLE D'AOSTA DELLA MISURA 322 - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1698/2005.

INDICE

1.	Denominazione della misura.....	3
2.	Codice Misura: 322.....	3
3.	Obiettivi e descrizione della misura.....	3
3.1	Principali Obiettivi.....	3
3.2	Descrizione della misura e articolazione interna	3
4.	Beneficiari, tassi di contribuzione e minimi/massimali	4
5.	Modalità di attuazione.....	4
6.	Condizioni di accesso.....	5
6.1	Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.....	5
6.2	Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti	5
7.	Priorità e graduatoria.....	6
7.1	Punteggi assegnabili.....	8
8.	Calcolo della spesa ammessa e tipologie di spesa ammissibili.....	10
9.	Descrizione delle spese non ammissibili	10
10.	Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di contributo e sanzioni	11
10.1	Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto ed il pagamento	11
10.2	Obblighi successivi al pagamento.....	11
10.3	Controlli	12
11.	Principali fasi del procedimento amministrativo	12
11.1	Domanda di pagamento	12
12.	Tempi di realizzazione degli interventi.....	13
13.	Monitoraggio degli interventi	13
14.	Documentazione da presentare	13
15.	Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera.....	14
16.	Operazioni realizzate da Enti Pubblici.....	14
17.	IVA, altre imposte e tasse	14
18.	Leasing	14
19.	Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	15
20.	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	15
21.	Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione	15
22.	Pubblicazione e informazione ai potenziali beneficiari.	16
23.	Norma residuale	16

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI CIRCA GLI ORGANISMI PRESENTI NEL TESTO:

RAVA Regione Autonoma Valle d'Aosta
AdG Autorità di Gestione
OP Organismo Pagatore regionale
FEASR Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
OLAF Ufficio europeo per la lotta antifrode

TITOLO DELL'INTERVENTO:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 322: "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali"

STRUTTURE RESPONSABILI:

Organismo titolare: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Autorità di Gestione: ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari
Località Grande Charrière, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Telefono: 0165-275420
Fax: 0165-275290

Organismo Pagatore: AGEA – Agenzia generale per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00187 ROMA
(sino al riconoscimento dell'AREA VDA)

AREA VDA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
Località Grande Charrière, 64
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Telefono: 0165-3673100
Fax: 0165-3673173

1. Denominazione della misura

Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali” (articolo 52, lettera b) punto (ii) e 56 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.2.2 dell’Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006)

2. Codice Misura: 322

3. Obiettivi e descrizione della misura

3.1 Principali obiettivi

In quest’ambito la misura 322, inserita nell’Asse prioritario 3 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) “Qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale”, mira allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali ed è in particolare finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- recuperare il patrimonio storico ed architettonico dei villaggi rurali;
- migliorare l’attrattività dei luoghi e delle infrastrutture pubbliche o a valenza pubblica nei villaggi collocati in aree classificate ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) della Valle d’Aosta;
- aumentare o almeno mantenere il numero di abitanti che vivono nelle zone ARPM o ARM oggetto di possibili interventi;
- incrementare o migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale quindi la qualità della vita nei comuni rurali della Valle d’Aosta;
- facilitare l’aumento dei fruitori dell’offerta turistica in tali zone e combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

3.2 Descrizione della misura e articolazione interna

L’articolazione della misura è la seguente:

la misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all’intero territorio regionale, ad eccezione dell’agglomerato urbano del Comune di Aosta.

I villaggi interessati sono quelli che costituiscono nuclei storici compresi nella pertinente zona urbanistica del Piano regolatore Generale Comunale (PRGC).

La misura prevede le seguenti tipologie di azioni:

- a) interventi di recupero di villaggi rurali: infrastrutture primarie come la gestione delle risorse idriche del villaggio che contempra, a fini di prevenzione, la realizzazione di acquedotti (soltanto l’adduttrice principale interaziendale) ad uso irriguo ed eventualmente utilizzabili per la prevenzione degli incendi, il ripristino di fossi e scarichi collettivi delle acque superficiali, il risanamento della viabilità interaziendale minore che colleghi il villaggio con le aree agricole e boschive circostanti, la sistemazione di terreni per poterli utilizzare quali aree destinate ad accogliere fiere e rassegne agricole, manifestazioni zootecniche ed altri eventi in genere. Gli interventi necessari, fra quelli appena citati, devono essere progettati e realizzati dai comuni, sentiti i consorzi di miglioramento fondiario locali. Possono essere inoltre realizzate altre infrastrutture primarie quali strade di accesso, pavimentazioni degli spazi aperti ad uso pubblico compresa la sistemazione dei servizi presenti nel sottosuolo, viabilità rurale storica, piccole infrastrutture primarie, collegamento con centri di attrattiva turistica e/o naturalistica e/o culturali, parcheggi, interventi di modesta entità su manufatti rurali quali ad esempio piccoli oratori, forni, mulini, fontane, che abbiano conservato le caratteristiche architettoniche e urbanistiche originarie (centri storici);

b) studi volti a documentare in modo analitico i caratteri storico, architettonico e gli elementi costruttivi caratterizzanti dei villaggi rurali, propedeutici alla riqualificazione del villaggio, del suo patrimonio architettonico e del paesaggio rurale ad esso annesso.

È attivata soltanto la seguente tipologia d'intervento:

recupero di villaggi rurali attraverso interventi collettivi di miglioramento delle infrastrutture primarie come:

- acquedotti ad uso irriguo e per la prevenzione degli incendi;
- ripristino di fossi e scarichi collettivi;
- risanamento della viabilità interaziendale minore;
- sistemazione di terreni a fini agricoli ed altri in genere.

Possono altresì essere realizzati:

- strade di accesso al villaggio;
- pavimentazioni degli spazi aperti ad uso pubblico compresa la sistemazione dei servizi presenti nel sottosuolo;
- viabilità rurale storica;
- piccole infrastrutture primarie;
- collegamento con centri di attrattiva turistica e/o naturalistica e/o culturale;
- parcheggi;
- interventi di modesta entità su manufatti rurali quali ad esempio piccoli oratori, forni, mulini, fontane, che abbiano conservato le caratteristiche architettoniche e urbanistiche originarie o realizzati per documentare il patrimonio e/o il territorio.

Tutti gli interventi sopra elencati dovranno essere fortemente tutelanti per il territorio, in modo da garantire il mantenimento del tessuto tradizionale ed originale dei villaggi e del paesaggio rurale.

4. Beneficiari, tassi di contribuzione e minimi/massimali

I Comuni delle aree rurali della Valle d'Aosta, escluso l'agglomerato urbano del Comune di Aosta, come previsto dal PSR, possono concorrere fra loro per ottenere il finanziamento di un solo eventuale progetto per comune, con un massimale di spesa ammissibile lorda non superiore a € 180.000,00.

Il tasso di contributo pubblico previsto (comunitario, statale e regionale) è pari al 70% delle spese che saranno ritenute ammissibili.

Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 10.000. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo concedibile pari almeno ai minimali sopra previsti, pena la decadenza dai contributi concessi.

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale la differenza fra i 2 importi rimane a totale carico del comune.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

5. Modalità di attuazione

La misura 322 è avviata mediante la diffusione del presente bando che fornisce i dettagli circa le opportunità offerte.

In base ai criteri di selezione di seguito indicati, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili, viene attribuito un punteggio e quindi inseriti in graduatoria per il finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

6. Condizioni di accesso

La domanda di aiuto deve essere consegnata a mano all'Ufficio programmi multisettoriali della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, completa della documentazione richiesta, entro la data stabilita (confronta il seguente punto 11), pena l'irricevibilità della domanda stessa.

6.1 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto

Possono essere oggetto della domanda di aiuto solo gli investimenti che siano cantierabili in 100 giorni a partire dalla presentazione della domanda che comprende il progetto preliminare.

La cantierabilità degli investimenti deve essere dimostrata, titoli abilitativi, piena disponibilità delle aree e progetto esecutivo alla mano, entro 100 giorni dalla comunicazione che il progetto è ritenuto ammissibile al finanziamento.

Il ritardo nella presentazione del progetto esecutivo, completo di tutta la documentazione richiesta, rappresenta una violazione di un impegno assunto dal beneficiario che comporta, a seconda della gravità della violazione, l'applicazione delle riduzioni o l'esclusione dal contributo, sulla base delle tabelle riportate nell'atto approvato dalla Giunta regionale che regola l'applicazione delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni che sarà reperibile, entro fine anno 2008, sul sito della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

6.2 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza.

A tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente.

La relazione tecnica contenuta nel progetto allegato alla domanda di contributo, deve comprendere, oltre alle consuete informazioni fornite circa l'intervento proposto, anche l'analisi dettagliata dei seguenti punti:

- valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e di quelle idriche in particolare;
- valutazione del rapporto costi/benefici e descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'economia locale, in relazione ai principali settori economici che caratterizzano il comune;

Possono essere avanzate richieste relative ai sopraccitati interventi collettivi di miglioramento delle infrastrutture primarie qualora, per quelle opere da realizzare, non risulti possibile il loro inserimento in altri specifici programmi regionali o nazionali o risulti impossibile richiederne il finanziamento ricorrendo a leggi regionali di settore che abbiano una qualsiasi dotazione finanziaria a valere sul bilancio regionale.

Si rammenta a tal fine che, ai sensi della misura 322, sono esclusi finanziamenti destinati per esempio all'interramento di linee elettriche, alla realizzazione di reti acquedottistiche o di smaltimento delle acque reflue o delle acque meteoriche superficiali non contaminate. Tuttavia considerato che gli interventi relativi al miglioramento delle infrastrutture primarie tendono a modificare i servizi interrati nei centri storici ed in particolare comportano quasi sempre uno sconvolgimento del sedime di intervento e di tutti i sottoservizi in esso presenti, risulta evidente che non sia opportuno in questi casi intervenire su uno solo dei servizi e che la conseguente pavimentazione vada in seguito ricostruita e ripristinata integralmente. Sono quindi considerate ammissibili le istanze di finanziamento che comprendano anche interventi parziali su opere potenzialmente finanziabili con altri strumenti

legislativi, quali per esempio brevi tratti di interrimento di linee elettriche o di acquedotto o di fognatura ecc., qualora l'ammontare di tali opere non superi il 50% del costo totale dell'intervento oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della misura 322. Nel caso quindi della presenza di tali opere è richiesto obbligatoriamente al progettista di dettagliare con precisione i relativi costi ed indicarne le percentuali rispetto quelli globali.

In relazione al precedente punto ed in particolare alla necessità di programmare opere che interessano la pavimentazione ed i sottoservizi interrati, in parecchi casi intervenendo sulla globalità del villaggio risulta indispensabile, per problemi di costi, di realizzazione unica, di procedure amministrative complesse da seguire per l'aggiudicazione dei lavori, procedere con un solo progetto che comprenda non soltanto interventi previsti dalla misura 322, ma anche altre operazioni finanziabili con altri strumenti legislativi o a carico del comune. In presenza delle suddette condizioni l'accoglimento della domanda di contributo è condizionata alla assoluta necessità che si tratti di un insieme di opere di un progetto più complesso che abbiano tuttavia capacità di esprimere benefici indipendentemente dalla realizzazione del progetto nella sua interezza. Al fine di evitare possibili duplicazioni di finanziamenti, ulteriore elemento indispensabile consiste nella necessità che il professionista incaricato, con l'accortezza di non compromettere la funzionalità e l'organicità del progetto medesimo, preveda la separazione, sia negli elaborati tecnici che finanziari, degli interventi proposti distinguendoli per fonte di finanziamento prevista. Tale separazione va mantenuta anche in seguito durante le fasi di realizzazione sino alla rendicontazione, sia per quanto riguarda la contabilità dei lavori, sia per le fatture che dovranno essere distinte per i diversi interventi.

7. Priorità e graduatoria

Le domande di aiuto vengono inserite nella graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla sommatoria dei valori attribuiti alle singole priorità.

La valutazione e la selezione dei progetti é curata dai competenti uffici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

Per l'espletazione delle operazioni di selezione la Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari e l'Ufficio programmi multisettoriali, si avvalgono della collaborazione dei responsabili della Direzione stessa e di quelli del Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture o di un loro sostituto. Possono, inoltre, far parte della Commissione altri funzionari regionali o esperti nei rispettivi settori, appositamente nominati. La costituzione della suddetta Commissione di selezione delle domande pervenute non comporta alcun onere per il bilancio regionale.

L'attività di selezione comprende quindi l'esame di idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi e l'assegnazione a ciascun progetto ammissibile di un punteggio totale, ottenuto dalla somma dei punteggi parziali relativi ai singoli criteri di selezione sotto indicati:

- ai progetti che interessino i Siti Natura 2000 e alle aree riconosciute Parco Nazionale o Regionale è attribuito il punteggio ambientale che incrementa di un punto il punteggio territoriale di seguito descritto;
- i progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM) ottengono fino ad un massimo di 1,5 di punteggio territoriale, rispetto a quelli provenienti dalle Aree Rurali Marginali (ARM) che possono ottenere fino a 0,9 punti;
- fatta salva la distinzione fra ARPM e ARM, all'interno di entrambe le zonizzazioni è assegnata priorità ai progetti relativi ad interventi da eseguire rispettivamente in aree di alta montagna (AM), media montagna (MM) e fondovalle (FV); il punteggio territoriale ARPM passa da 1,5 in AM, a 1,125 in MM, mentre il punteggio territoriale ARM corrisponde a 0,9 punti in AM, a 0,675 in MM ed infine 0,45 in FV;

- la sola distinzione delle aree ARPM e ARM in FV, MM e AM non si rivela ancora sufficiente per l'assegnazione di un equo punteggio in quanto non tiene conto della dislocazione del villaggio oggetto dell'intervento. I territori comunali in Valle d'Aosta si estendono, nella maggioranza dei casi, su più di una fascia altimetrica, ragion per cui risulta necessario aggiungere al punteggio ARPM o ARM ulteriori punti pari ad un millesimo della quota altimetrica (ricavata dalla cartografia regionale) del villaggio su cui s'interviene. In questo modo, per esempio, se due comuni di fondovalle proponessero ciascuno un intervento ed il primo intendesse realizzarlo a 500 m. s.l.m., mentre il secondo a 1.400 m. s.l.m., al proprio punteggio ARM il primo aggiungerebbe 0,5 punti, mentre il secondo 1,4;
- i progetti inerenti ai villaggi (zone A dei piani regolatori comunali) nei quali siano stati realizzati, a partire dall'anno 2000, studi approfonditi quali Piani Urbanistici di Dettaglio (PUD) o Norme Tecniche di Attuazione (NT) che siano stati poi adottati dai comuni stessi entro il 15 gennaio 2009, ottengono un punteggio territoriale paesistico pari ad 1 punto nei casi di adozione di PUD e 0,8 punti nei casi di adozione di NT da sommare agli altri punteggi;
- a progetti che prevedono interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali sia dimostrata e documentata la valenza storica e architettonica è attribuito un punteggio villaggio fino ad 1 punto in più del punteggio territoriale, di quello paesistico e di quello ambientale;
- gli interventi di rinnovamento da eseguire entro un raggio di 300 metri lineari dai fabbricati del villaggio, piuttosto che quelli di collegamento (viabilità), ottengono fino ad 1 punto da sommare agli altri punteggi.

Non potranno in alcun modo essere presi in considerazione progetti di strade di collegamento che si sviluppino oltre i 300 metri lineari dai fabbricati del villaggio oggetto dell'intervento.

Il dirigente regionale della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari con proprio provvedimento, nel rispetto dell'ammontare dei fondi disponibili, approva le graduatorie, individuando le iniziative finanziabili e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate, per carenza di fondi.

Se entro i 2 anni dall'approvazione della graduatoria ufficiale si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, tali fondi saranno assegnati ai progetti utilmente collocati in graduatoria ma non finanziati, fino al totale esaurimento delle risorse stesse.

Se nel corso della programmazione uno o più progetti subiscono l'esclusione in seguito all'accertamento di infrazioni gravi agli impegni assunti, sulla base delle tabelle per le riduzioni/esclusioni, possono subentrare al finanziamento nuovi progetti, fra quelli ritenuti finanziabili e regolarmente inseriti in graduatoria.

7.1 Punteggi assegnabili

Comuni	Territori ARPM e ARM	Punteggio altimetrico ottenuto dividendo per 1.000 l'altitudine s.l.m. del luogo dell'intervento	Punteggio territoriale paesistico pari ad 1 punto nei casi di adozione di PUD e 0,8 punti nei casi di adozione di NT	Aree Rurali comprese nei Siti Natura 2000 e nelle aree riconosciute parco nazionale o regionale	Interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali siano dimostrate e documentate la valenza storica e architettonica	Interventi all'interno del villaggio piuttosto che quelli di collegamento (viabilità)
	da 1,5 punti a 0,45		0,8 o 1 punto	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto
Arvier	0,45					
Avisè	0,45					
Aymavilles	0,45					
Cogne	0,9					
Introd	1,125					
Rhêmes-Notre-Dame	1,5					
Rhêmes-Saint-Georges	1,125					
Saint-Nicolas	1,125					
Saint-Pierre	0,45					
Sarre	0,45					
Valgrisenche	1,5					
Valsavarenche	1,5					
Villeneuve	0,45					
Courmayeur	0,9					
La Salle	0,45					
La Thuile	0,9					
Morgex	0,45					
Pré-Saint-Didier	0,45					
Aosta RURALE	0,45					
Allein	1,125					
Bionaz	1,5					
Doues	1,125					
Etroubles	1,5					
Gignod	0,675					
Ollomont	1,5					
Oyace	1,5					
Roisin	0,675					
Saint-Oyen	1,5					
Saint-Rhémy-en-Bosses	1,5					
Valpelline	1,125					
Brissogne	0,45					
Charvensod	0,45					
Fénis	0,45					
Gressan	0,45					
Jovençon	0,45					
Nus	0,45					

Comuni	Territori ARPM e ARM	Punteggio altimetrico ottenuto dividendo per 1.000 l'altitudine s.l.m. del luogo dell'intervento	Punteggio territoriale paesistico pari ad 1 punto nei casi di adozione di PUD e 0,8 punti nei casi di adozione di NT	Aree Rurali comprese nei Siti Natura 2000 e nelle aree riconosciute parco nazionale o regionale	Interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali siano dimostrate e documentate la valenza storica e architettonica	Interventi all'interno del villaggio piuttosto che quelli di collegamento (viabilità)
	da 1,5 punti a 0,45		0,8 o 1 punto	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto	fino ad 1 punto
Pollein	0,45					
Quart	0,45					
Saint-Christophe	0,45					
Saint-Marcel	0,45					
Antey-Saint-André	0,675					
Chambave	0,45					
Chamois	1,5					
Châtillon	0,45					
Emarèse	1,125					
La Magdeleine	1,5					
Pontey	1,125					
Saint-Denis	1,125					
Saint-Vincent	0,45					
Torgnon	1,5					
Valtournenche	0,9					
Verrayes	1,125					
Arnad	0,45					
Ayas	0,9					
Brusson	1,5					
Challand-St-Anselme	1,125					
Challand-Saint-Victor	1,125					
Champdepraz	0,45					
Issogne	0,45					
Montjovet	0,45					
Verrès	0,45					
Bard	0,45					
Champorcher	1,5					
Donnas	0,45					
Fontainemore	1,125					
Hône	0,45					
Lillianes	1,125					
Perloz	1,125					
Pontboset	1,125					
Pont-Saint-Martin	0,45					
Gaby	1,125					
Gressoney-La-Trinité	0,9					
Gressoney-Saint-Jean	0,9					
Issime	1,125					

8. Calcolo della spesa ammessa e tipologie di spesa ammissibili

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, in base alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci a) + b):

- a) importo delle opere risultanti dal computo metrico estimativo redatto in conformità all'elenco prezzi regionale o, in alternativa per le voci non comprese nel prezziario, ad apposite analisi prezzi sulla base di preventivi;
- b) importo delle seguenti spese tecniche:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica;
 - studio di impatto ambientale (ove richiesto dalla vigente normativa);
 - piano di sicurezza dei lavori (ove previsto dalla vigente normativa);
 - azioni di promozione ed informazione al pubblico circa gli investimenti realizzati;

da ammettersi (escluse IVA e altre tasse e imposte di legge) fino alla percentuale massima del 15% dell'importo previsto e lordo dei lavori.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo, all'atto della presentazione del progetto preliminare abbia già provveduto ad istituire apposito bando per l'assegnazione degli incarichi tecnici di cui al punto b) e qualora sia possibile quantificare l'ammontare complessivo delle prestazioni tecniche, per la determinazione della spesa ammissibile sarà possibile tener conto di tale previsione di spesa, fermo restando la percentuale massima pari al 15% da applicarsi sui lavori ammissibili a contributo.

In qualsiasi caso ogni eventuale maggiorazione dei costi dell'investimento rispetto a quelli fissati nella deliberazione della Giunta Regionale che accorda i finanziamenti è a completo carico del richiedente.

La prima comunicazione al richiedente, in seguito al progetto preliminare, della spesa ammissibile a contributo non rappresenta impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo.

È compito del comune interessato verificare, presso i tecnici degli uffici competenti, le eventuali divergenze fra i prezzi ammessi e quelli approvati dall'ente unitamente al preliminare.

La spesa ammessa è comunicata ufficialmente all'interessato dopo l'approvazione della deliberazione d'impegno del contributo da parte della Giunta regionale e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di cui al presente bando, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. In relazione a queste ultime, comunque, non sarà preso in considerazione alcun pagamento effettuato dal beneficiario in data anteriore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente bando che rende pubbliche le opportunità offerte dalla misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali".

9. Descrizione delle spese non ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dalle disposizioni vigenti ed i principi esplicitati nel documento: "LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE E A INTERVENTI ANALOGHI" reperibile sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (www.politicheagricole.it/SviluppoRurale), non sono ammissibili a contributo, anche se necessarie al perfetto compimento dell'opera e regolarmente documentate, le seguenti spese:

- 1) acquisto e locazione di beni immobili e di mezzi di trasporto;

- 2) oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo;
- 3) spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia;
- 4) oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
- 5) le spese per acquisto di materiale usato;
- 6) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- 7) lavori, opere, prestazioni tecniche od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto finanziato e alla misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali";
- 8) acquisto di terreni e fabbricati;
- 9) spese in economia;
- 10) interessi passivi.

10. Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di contributo e sanzioni

Il comune, nel caso di ammissione del suo progetto a contributo, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente, per la stessa tipologia di spesa.

10.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto ed il pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di contributo il soggetto si impegna a:

1. produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata nel vademecum reperibile sul sito della Regione Autonoma della Valle d'Aosta parallelamente alla pubblicazione del presente bando;
2. attuare tutti gli interventi previsti nella domanda e approvati dalla Giunta regionale con l'atto di assegnazione delle risorse;
3. non apportare, se non ad avvenuta autorizzazione dell'Autorità di Gestione, modifiche o variazioni al progetto che in varia misura ne alternino in modo sostanziale la connotazione iniziale;
4. presentare le domande di pagamento entro i termini stabiliti dall'Autorità di Gestione;
5. fornire regolarmente, nei tempi richiesti, i dati di avanzamento finanziario e fisico del progetto.

Il mancato rispetto degli obblighi precedentemente elencati può comportare, in funzione della gravità della violazione, l'applicazione delle riduzioni previste e, nel caso di violazioni gravi, può portare all'esclusione dal finanziamento ed al recupero di quanto già eventualmente erogato.

10.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data del pagamento del saldo, presentata dal comune e valutata ricevibile dalla Regione se si tratta di un'opera edile o di 5 anni se si tratta di un'attrezzatura.

In tale periodo di tempo il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena l'applicazione di riduzioni e, nel caso di infrazioni gravi, esclusioni dal contributo.

Qualora, per esigenze particolari, il comune beneficiario dovesse apportare, durante il periodo di rispetto del vincolo, modifiche significative alle opere finanziate, ne deve dare preventiva comunicazione all'Autorità di gestione ed ottenerne il nullaosta.

Durante la fase di istruttoria e di realizzazione delle opere, potranno essere effettuati, da parte degli uffici competenti, dei controlli di natura tecnica ed amministrativa; ogni beneficiario è tenuto ad accettare il suddetto controllo, facilitandone lo svolgimento.

10.3 Controlli

Sono previsti controlli di natura amministrativa, finanziaria e tecnica, svolti dall'Autorità di gestione (AdG) e dall'Organismo Pagatore (OP) sia in fase di realizzazione delle operazioni, sia ex post. Oltre ai suddetti controlli ordinari potranno essere svolti altri controlli coordinati direttamente dalla Commissione europea e/o dallo Stato ed eseguiti dai competenti organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione dei controllori gli atti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, i mandati di pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari, ecc. Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, la prova circa la data di inizio dei lavori (posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo), devono favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate, fornire il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ecc.

Dopo la conclusione degli interventi finanziati e ad avvenuto saldo finale del contributo, l'OP provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o degli acquisti.

11. Principali fasi del procedimento amministrativo

La prima fase del procedimento amministrativo consiste nella presentazione della domanda di aiuto completa, dei documenti indicati nel sopraccitato vademecum, che deve essere consegnata a mano all'Ufficio programmi multisettoriali, **entro e non oltre il 15/01/2009**, pena l'irricevibilità della domanda stessa; per la prima graduatoria ufficiosa il termine è fissato entro il 27 febbraio 2009.

La seconda fase è riservata ai progetti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati finanziabili per i quali è indispensabile dimostrare la cantierabilità degli investimenti proposti consegnando i titoli abilitativi, la dichiarazione di piena disponibilità delle aree ed il progetto esecutivo completo, entro 100 giorni consecutivi dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, pena la decadenza della domanda e la sua cancellazione dalla graduatoria dei progetti finanziabili.

Nel vademecum pubblicato, a cura dell'AdG, sul sito della Regione Autonoma della Valle d'Aosta contemporaneamente al presente bando sono, inoltre, indicate le procedure da seguire per completare la domanda e proseguire l'iter di ottenimento dei finanziamenti; in particolare sono illustrate le modalità relative alle seguenti fasi:

- richiesta di anticipo entro la data indicata nell'atto di assegnazione;
- eventuale comunicazione di utilizzo del ribasso d'asta;
- presentazione della domanda di pagamento;
- necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati;
- comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore.

11.1 Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire su supporto cartaceo ed informatico all'Organismo Pagatore (OP) e soltanto su supporto informatico all'Autorità di Gestione (AdG) entro le date stabilite nella Deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle risorse (fa fede la data di ricezione).

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto comporta le riduzioni oppure le esclusioni dai finanziamenti previste in applicazione del Decreto Ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, in materia di violazioni previste dai regolamenti del FEASR.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo trasmessa all'OP e all'AdG non sia completa, l'ufficio istruttore dell'OP invia una richiesta di integrazione della domanda ed entro il termine di 5 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'OP, il comune beneficiario è tenuto a far pervenire le osservazioni a propria giustificazione, complete dei documenti dovuti.

12. Tempi di realizzazione degli interventi

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati, improrogabilmente, entro i termini stabiliti dagli uffici regionali incaricati della definizione del cronoprogramma di spesa, compatibile con la regola N+2 (cosiddetta del disimpegno automatico: si tratta dell'obbligo, previsto dall'articolo 29 del Reg. (CE) n. 1290/2005, di liquidazione entro i successivi 2 anni dei finanziamenti impegnati nell'anno N), citato nella deliberazione di approvazione del finanziamento da parte della Giunta regionale, nell'ambito della quale è fissato l'obbligo di rispettare le scadenze, pena la riduzione del contributo, per un importo pari alla quota di spese non rendicontata nei tempi stabiliti.

13. Monitoraggio degli interventi

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto informatico e cartaceo all'Assessorato agricoltura e risorse naturali e all'Organismo Pagatore, entro le scadenze previste dagli uffici, i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario dei progetti.

Per poter ottemperare a tali obblighi il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi appositi centri di costo, specifici impegni e liquidazioni.

In caso di mancato riscontro, nei tempi previsti, alla richiesta dei dati suddetti, gli uffici competenti sono autorizzati ad applicare di sanzioni che a seconda della gravità della violazione possono prevedere riduzioni o esclusione dal contributo.

Il beneficiario si impegna inoltre ad accettare i controlli dei competenti organi comunitari, statali e regionali stabiliti dai Regolamenti comunitari in vigore.

14. Documentazione da presentare

Oltre ai documenti progettuali previsti così come indicato ai precedenti punti 6.1, 6.2, 10.1 e 11, devono essere inseriti nel sistema informativo messo a disposizione dall'AdG anche i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- proposta di cronoprogramma previsionale degli investimenti, compatibile con la regola N + 2 (cosiddetta del disimpegno automatico), che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo messo a disposizione;
- dichiarazione relativa al possesso delle condizioni di accesso al finanziamento e della pronta cantierabilità (100 giorni dalla comunicazione che il progetto è ritenuto ammissibile al finanziamento) delle opere per le quali si richiede il contributo.

L'elenco completo dei documenti da presentare è contenuto nel vademecum pubblicato, a cura dell'AdG, sul sito della RAVA. Ed è inoltre reperibile sulla modulistica messa a disposizione sul sito medesimo.

15. Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le varianti devono essere preventivamente proposte all'AdG e dalla stessa autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se al contrario comportano un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche devono comunque essere comunicate agli uffici dell'AdG;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

16. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Visto che le operazioni realizzate ai sensi della presente misura 322 fanno capo ad Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

17. IVA, altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che l'IVA non è ammissibile a contributo del FEASR tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano recuperabili dallo stesso.

18. Leasing

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) non è ammessa.

19. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Il comune per saldare le fatture inerenti al progetto finanziato si avvale del mandato di pagamento; il versamento è in genere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato).

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

20. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di Gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto ad affiggere una targa informativa per le operazioni dei Programmi di Sviluppo Rurale che comportino investimenti di costo complessivo superiore a € 50.000,00.

21. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione di investimento, sia attrezzatura che opera edile, se quest'ultima non subisce, nei cinque o dieci anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un Ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni se si tratta di un'attrezzatura o acquisti e di 10 anni se si tratta di un'opera edile, a partire dalla data del pagamento del saldo.

In tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena l'applicazione di sanzioni che a seconda della gravità della violazione possono prevedere riduzioni o esclusione dal contributo.

Qualora, per esigenze particolari, un'opera realizzata o un impianto fisso oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento dove lo stesso è stato realizzato o installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il comune medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'AdG che ha seguito la procedura di concessione del contributo e ottenerne il nullaosta, pena la revoca del contributo concesso ed il contestuale recupero dello stesso.

22. Pubblicazione e informazione ai potenziali beneficiari

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti gli interessati, il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica e il vademecum per la presentazione delle domande saranno resi disponibili sul sito della regione parallelamente alla pubblicazione del presente bando.

23. Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.